

ALLEGATO -A-

STATUTO

# COMUNITAS ITALIA

CIVICHE COMUNITA' NAZIONALI

MOVIMENTO DELLE CITTA' E COLLETTIVITA' TERRITORIALI

Associazione politico culturale, identità e territorio

Simbolo

## COMUNITAS ITALIA



Sito Web: [www.ComunitasItalia.it](http://www.ComunitasItalia.it)

Mail: [ComunitasItalia@gmail.com](mailto:ComunitasItalia@gmail.com)

## **Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE.**

E' costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione culturale denominata " **COMUNITAS ITALIA** " CIVICHE COMUNITA' NAZIONALI (di seguito indicata anche come *MOVIMENTO DELLE CITTA' E COLLETTIVITA' TERRITORIALI O DELLE CIVITAS E COMUNITAS' ITALIANE*)' abbreviato **CI** (*Comunitas Italia*) Sito Web **ComunitasItalia.it**, email: **ComunitasItalia@gmail.com**. C.F. **92157780906**. I principi universali ispiratrici del Movimento mirano al vero e massimo coinvolgimento con la piena partecipazione dei cittadini nella formazione delle politiche pubbliche e alla tutela dei loro diritti all'interno delle Collettività Territoriali *a base comunale* costituite dagli **8101 comuni** italiani sui 110 *territori* o **province** che compongono **le 20 Comunità o Regioni** all'interno del medesimo stato. Detti principi potranno essere condivisi oltre che localmente anche in rete con altri movimenti di altri stati che giudicano imprescindibile il contesto geopolitico europeo e che hanno le medesime finalità. Il movimento, senza fini di lucro, ha Sede organizzativa nazionale in Roma Via Tiburtina n. 147 CAP 00185 e sede legale in Sassari CAP 07100, Via Sieni 8 mentre le sedi operative saranno dislocate in ogni Regione d'Italia.

## **Art. 2 NATURA E VALORI DEL MOVIMENTO.**

Il Movimento si impegna nella difesa della libertà e della vita della persona umana, nell'uguaglianza tra i cittadini, nella tutela della famiglia e per lo sviluppo economico e sociale sostenibile della società ispirata dai principi liberaldemocratici e dal rispetto dei valori della cultura identitaria e la salvaguardia di tutte le specificità e differenze all'interno delle Collettività Territoriali che compongono le varie Comunità o Regioni d'Italia all'interno del medesimo stato.

Il Movimento è antifascista, repubblicano, democratico, federalista e laico, considera principi fondamentali di uno Stato democratico la legalità e l'impegno contro la corruzione, le mafie e le speculazioni sull'ambiente che producono l'inquinamento atmosferico, stravolgimenti climatici e desertificazioni e promuove la tutela dell'ambiente e le energie rinnovabili a livello locale e sovranazionale. Ritiene il mandato e la rappresentanza elettorale un servizio a favore dei cittadini e non l'esercizio di un potere nei confronti degli stessi. Considera essenziale ritrovare moralità e coerenza nei futuri rappresentanti eletti con l'esclusivo costante obiettivo dell'attuazione del programma e la puntuale rendicontazione. Per tali motivi vincola i suoi soci, in caso di impegno politico a sottostare ed a conformarsi oltre che allo Statuto al codice etico che sarà predisposto.

## **Art. 3 SIMBOLO.**

Il simbolo è costituito da un logo che raffigura un globo che mette in evidenza l'Italia all'interno di un cerchio con alla base lo stendardo tricolore che unisce **i cittadini** ivi raffigurati, che rappresentano l'elemento centrale del movimento all'interno delle loro Entità locali comunali e Collettività Territoriali di tutte le Regioni o Comunità italiane, irradiate dal sole nascente. In corrispondenza di ciascuna Regione o Comunità è presente la sua bandiera di rappresentanza. All'interno del tricolore in campo bianco vi sono 20 stelle dorate che rappresentano le Civitas di tutte le Regioni o Comunità italiane. Al di sopra del cerchio svetta la scritta in caratteri maiuscoli "**COMUNITAS ITALIA**" "**MOVIMENTO COLLETTIVITA' TERRITORIALI**". Alla base del cerchio e del tricolore la scritta "**SOVRANITA' POPOLARE**".

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni amministrative, politiche ed europee, con la possibilità per le elezioni amministrative, da parte della Segreteria di autorizzarne la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni eventualmente non appartenenti al Movimento. La Segreteria potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà nelle elezioni regionali essere aggiunto alla denominazione Comunità, il nome della Regione ovvero del comune ove si tengono le elezioni. Lo scioglimento del Movimento può essere deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dal Congresso Nazionale che delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo.

La festa del movimento è il 25 marzo data che richiama simbolicamente l'aggregazione e la nascita delle Comunità europee in quanto lo spirito del movimento è tenere unite secondo gli stessi principi fondamentali, tutte le

Comunità all'interno del medesimo stato.

#### **Art. 4 FINALITA' E PRINCIPI ISPIRATORI DEL MOVIMENTO.**

Il Movimento partendo dalla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo come sanciti dalla costituzione italiana e derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, intende tutelare e valorizzare tutte le Comunità Territoriali comunali e regionali onde ottenere una maggiore autonomia funzionale in particolare di finanza pubblica per gli enti locali e, ulteriori prerogative per le Regioni attraverso riforme costituzionali e degli statuti regionali, accrescendone le competenze anche concorrenti in materia legislativa.

Il Movimento si pone l'obiettivo del pieno riconoscimento a ciascuna di esse della loro specialità e specificità derivanti dalla loro storia particolare, la tutela delle pari opportunità, identità, cultura e lingue minoritarie. Mira al riequilibrio delle condizioni di sviluppo economiche e sociali nel sistema paese, scoraggiando divisioni tra nord e sud in antitesi a propositi di scissioni. Promuove lo sviluppo attraverso la rigorosa tutela e valorizzazione delle peculiarità dell'ambiente, della cultura e le vocazioni economiche storiche e artistiche dei suoi territori. Promuove l'innovazione tecnologica attraverso lo studio, la ricerca e la formazione per nuove attività e start up, evitando che competenze e saperi locali possano essere sfruttate in altri stati. Inoltre promuove l'integrazione europea paritaria e in caso di necessità per disagio economico, un reddito minimo di sopravvivenza finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo anche al fine di consentire alle imprese di poter impegnare nuove risorse umane. Il movimento si basa sul pluralismo democratico partecipativo e la costante consultazione anche informale dei cittadini e vuole evitare l'eccessiva centralizzazione dei poteri e il ridimensionamento delle competenze legislative delle Regioni o delle prerogative degli enti locali e dei singoli cittadini. Vuole promuovere nuove riforme in grado di superare il divario di sviluppo tra le varie comunità e recuperare il rapporto fiduciale tra stato e cittadini. Il cittadino deve quindi ritornare al centro del sistema e contribuire, quale entità fondamentale costituente il popolo, a cui è demandata la sovranità, alla costruzione delle iniziative che riguardano le loro Comunità Territoriali e il riordino generale dello stato sociale. Vuole inoltre favorire un rapporto più diretto dei cittadini con i loro rappresentanti eleggendoli direttamente. Un sistema politico dove il cittadino possa incidere più frequentemente ed efficacemente anche attraverso la revisione dell'istituto del referendum con riduzione del quorum. Nasce come associazione politico culturale, per volontà di cittadini, che ritengono opportuno, all'interno del quadro dei principi fondamentali della costituzione, di dare impulso alle necessarie riforme, scongiurando divisioni e rafforzando l'autonomia delle varie Comunità nell'unità statale. Il fine è assicurare a ciascuna Regione la necessaria autonomia nel proprio territorio, ciò onde potersi maggiormente autodeterminare in un rapporto paritario tra organi dello stato secondo la costituzione facendo valere la propria specialità e identità, nel governo e nella tutela delle differenze in una prospettiva di entità federate o confederate componenti un'unica entità statale. Per poter attuare le suddette finalità le Regioni oltre a mantenere le competenze residuali attuali e confermate quelle concorrenti, si porranno l'obiettivo di ottenere ulteriori margini di operatività in particolare sul governo del territorio, Ambiente e Valorizzazione beni culturali, Istruzione, tutela della Salute, Trasporti, Porti e Aeroporti, Coordinamento Finanza Pubblica, Sistema Tributario e Fiscalità, Credito, Ordinamento sulle Comunicazioni, Rapporti Internazionali. Le Regioni in ossequio all'art. 117 Cost. nelle materie di loro competenza dovranno partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento. Il movimento a livello di governo centrale in relazione all'appartenenza all'Unione Europea promuove una revisione della normativa europea per il riequilibrio di opportunità e l'integrazione fra regioni e macroregioni del contesto nord europeo ed euromediterraneo e di frontiera. A livello internazionale, il movimento attraverso il suo comitato scientifico elabora proposte rivolte alle organizzazioni internazionali in particolare OCSE e ONU per la Cooperazione, lo Sviluppo Economico sostenibile e nella sicurezza globale e dei diritti umani. L'associazione per il conseguimento delle citate finalità promuove:

*convegni e dibattiti di indirizzo sulle attività dell'associazione e sulle problematiche locali.*

*Politiche del lavoro sostenibili secondo le peculiarità territoriali.*

*Politiche sui diritti fondamentali dell'individuo e sul diritto alla salute.*

*Corsi di studio e formazione, sull'integrazione europea, sull'immigrazione, sulla demografia e sulla conservazione del pianeta.*

*La ricerca e l'innovazione tecnologica per lo sviluppo delle attività compatibili nei territori delle Comunità.*

*La tutela dell'ambiente, lo sviluppo e l'implementazione del verde, riefficientamento delle strutture esistenti la conservazione della risorsa idrica.*

*Politiche per la lotta all'inquinamento e l'esecuzione delle bonifiche dei siti inquinati.*

*Politiche di legalità e uguaglianza fra i cittadini.*

*Pari opportunità e medesima rappresentatività di genere*

*Politiche anticorruzione.*

*Politiche per la lotta al nucleare.*

*Politiche contro la Guerra e gli armamenti*

*Politiche antiterrorismo e contro il traffico di stupefacenti.*

*Politiche per favorire i processi di pace internazionale e dialogo fra i popoli e le confessioni religiose.*

*Politiche contro lo sfruttamento delle energie fossili e a favore di quelle naturali in equilibrio con l'ambiente.*

*Politiche a sostegno della libertà di informazione.*

Il movimento vincola inoltre i suoi associati in caso di elezione ad evitare situazioni di incompatibilità o di ricoprire più ruoli che ritiene anche se consentiti inconciliabili, ad esempio: fra incarichi e cariche nelle istituzioni: consigliere regionale che sia anche sindaco, o consigliere regionale che ricopra anche il ruolo di consigliere comunale.

La riduzione e l'equiparazione del numero dei parlamentari che deve essere uguale a quello degli altri paesi europei come pure i relativi emolumenti e le pensioni. La riduzione dei compensi per i manager a qualunque livello di aziende ed enti pubblici.

Tassazione non superiore nel complesso al 25% di ciò che produce il contribuente. Normativa stringente sul gioco d'azzardo legalizzato e forte limitazione di quello considerato legale dallo stato.

Le fonti di ricchezza dello stato italiano sono quelle che derivano dalle attività compatibili con il suo territorio.

Il movimento si propone di collaborare in rete con altre associazioni per raggiungere obiettivi comuni.

L'associazione Comunitas Italia parte dall'iniziale elaborazione dei contenuti di ispirazione liberaldemocratica che costituisce la piattaforma morale e civile delle sue finalità. Essa appartiene a tutti i Cittadini che aderiranno e che lavoreranno per favorire la crescita e lo sviluppo economico delle collettività in cui vivono. I cittadini saranno quindi al contempo sia i promotori che i destinatari dei benefici delle iniziative che ritengono necessarie per migliorare la loro qualità della vita. Ciò attraverso le esperienze di democrazia diretta dal basso per lo sviluppo delle comunità, collaborando con tutti i soggetti politici e sociali che perseguono i suoi stessi obiettivi nell'interesse della comunità nazionale dello Stato italiano.

Il movimento per attuare la sue finalità istituisce il Comitato scientifico che sarà costituito da esperti, studiosi e ricercatori individuando quali referenti le seguenti figure:

Responsabile politiche del Lavoro e dello Sviluppo, Responsabile riforme costituzionali e delle proposte di referendum, Responsabile rapporti con gli altri movimenti nazionali, Responsabile rapporti con movimenti europei e internazionali, Responsabile cooperazione, Responsabile politiche per garantire i minori, Responsabile politiche ambientali, Responsabile politiche Sanità, Responsabile per il monitoraggio dell'assicurazione dei Diritti sanciti dalla Carta Fondamentale dei diritti dell'Europea, Responsabile diritti fondamentali della Persona Umana, Responsabile politiche integrazione europea, Responsabile politiche immigrazione, Responsabile politiche di contrasto all'emigrazione e spopolamento, Responsabile rapporti con le Religioni, Responsabile politiche per la Pace e contro il terrorismo, Responsabile comunicazione e per le garanzie dell'informazione.

## **Art. 5 STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTI TERRITORIALI.**

Il Movimento delle Civitas e Comunitas nazionali si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, definiti nell'ambito dei principi stabiliti nell'apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

I membri dei Coordinamenti territoriali sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci Residenti nella provincia di riferimento.

Ne fanno parte il Coordinatore territoriale, il Vice-Coordinatore, un Tesoriere, un Segretario e da cinque membri eletti dai Coordinamenti Territoriali e individuati in numero proporzionale sulla base del numero degli associati regolarmente iscritti in ciascun territorio rispetto al totale degli iscritti.

I suoi membri sono rieleggibili alla carica medesima per un massimo di due mandati.

I Coordinamenti Territoriali si riuniscono almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore. La convocazione può essere chiesta dai 2/3 dei membri. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I Coordinamenti territoriali adottano le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e il funzionamento dell'Associazione in ambito territoriale.

In particolare:

- elaborano il programma delle attività dell'Associazione nel territorio sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- coordinano tutte le attività dell'Associazione in ambito territoriale al fine della realizzazione dei programmi di attività.
- svolgono tutte le altre funzioni di ambito territoriale che sono dirette alla realizzazione dei fini dell'Associazione.

### **Circoli Comunali**

- a) In ogni comune nel quale risiedono almeno cinque soci militanti si costituisce il Circolo comunale del Movimento. I soci militanti di ogni comune eleggono ogni anno il proprio Portavoce. Eleggono inoltre, nei comuni con più di 20 soci militanti, un Comitato Comunale di almeno cinque componenti, assicurando la rappresentanza di genere non inferiore a 1/3.
- b) Tutte le decisioni relative alle iniziative politiche, all'organizzazione interna, alla rappresentanza politica e alle alleanze, alle scelte elettorali o amministrative, e a quant'altro possa riguardare la presenza del Movimento nel comune, vengono assunte attraverso Consultazione Referendaria per votazione con apposita predisposizione della relativa urna o per via telematica dei soci militanti residenti nel comune. La Consultazione Referendaria avviene attraverso quesiti chiari e specifici proposti dal Portavoce, o, attraverso il Portavoce, dal Comitato Comunale o da almeno un decimo dei soci militanti residenti. Ove si utilizzi il mezzo telematico, sono valide le risposte che arrivano entro il giorno successivo a quello dell'invio del quesito.
- c) Le elezioni del Portavoce, del Comitato Comunale, del Tesoriere, nonché la scelta dei candidati alle elezioni comunali, o l'individuazione di assessori o di componenti di qualsiasi organo istituzionale in rappresentanza del Movimento nel comune avviene con voto, segreto e a preferenza unica, dei soci militanti del Circolo Comunale, con candidature aperte anche a non aderenti al Movimento.
- d) Il Portavoce e il Comitato Comunale hanno il compito di consultare, periodicamente e per qualsiasi scelta, - anche per via telematica, i soci militanti residenti nel comune.
- e) Le iniziative politiche da questi decise e quelle assunte dagli organi provinciali, regionali e nazionali e di rappresentare all'esterno il Movimento riguardano esclusivamente l'ambito delle scelte assunte dai soci militanti.
- f) Il Portavoce Comunale invia ogni anno alla Direzione Regionale una scheda completa sulle attività del Circolo.

### **Sezioni Provinciali**

- a) In ogni Provincia si costituisce la Sezione Provinciale del Movimento.
- b) Il Congresso Provinciale è l'organo di indirizzo politico del Movimento nella Provincia.
- c) Il Congresso Provinciale si svolge su convocazione del Comitato Provinciale che ha comunque l'obbligo di convocarlo ogni due anni per il rinnovo o su richiesta di almeno un quarto dei Circoli Comunali della provincia o del Comitato Regionale o di quello Federale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Tutti gli incarichi provinciali del Movimento cessano all'apertura del Congresso Provinciale.
- d) Il Congresso Provinciale elegge il Comitato Provinciale e il Segretario Provinciale, nonché i componenti del Congresso Regionale spettanti alla provincia.
- e) I componenti del Congresso Provinciale, nel numero stabilito dal Comitato Provinciale, sono eletti, con voto segreto e a preferenza unica, dai soci militanti di ogni comune in proporzione al loro numero. La distribuzione proporzionale dei componenti tra i circoli comunali viene determinata dalla Commissione Regionale di Garanzia.
- f) Ogni genere deve essere rappresentato tra i componenti del Congresso Provinciale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni comune vengono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti.
- g) I giovani di età inferiore ai 25 anni devono essere rappresentati tra i componenti del Congresso Provinciale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni comune vengono proclamati eletti i candidati di età inferiore a 25 anni con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un

terzo dei componenti.

- h) Il Comitato Provinciale determina la linea politica del Movimento nella Provincia e approva il rendiconto economico finanziario presentato dal Tesoriere Provinciale.
- i) Il Comitato Provinciale è composto da un numero di membri pari a quello dei componenti del Consiglio Provinciale eletti dal Congresso Provinciale a voto segreto e a preferenza unica.
- j) I Portavoce Comunali del Movimento, i deputati o consiglieri regionali, i parlamentari europei e nazionali, i sindaci e il Presidente della Provincia sono invitati, ove non ne facciano già parte, a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato Provinciale.
- k) La prima riunione del Comitato Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale uscente, o in caso di inadempimento entro trenta giorni, dal componente più giovane.
- l) Il Comitato Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale che lo convoca anche su richiesta di un quinto dei componenti.
- m) Il Comitato Provinciale può, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, cooptare nuovi membri, fino ad un numero uguale alla sua composizione originaria, anche al fine di riequilibrare la rappresentanza territoriale, o di favorire l'adesione di associazioni o movimenti.
- n) Il Comitato Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale nomina uno o più vicesegretari, nonché i responsabili dei Dipartimenti del Movimento.
- o) Il Comitato Provinciale può eleggere un proprio Portavoce.
- p) Il Comitato Provinciale elegge, con voto segreto e preferenza unica, la Direzione Provinciale composta da un numero di componenti non inferiore a 9..
- q) La Direzione Provinciale coordina e gestisce l'attività del Movimento, ne assicura l'omogeneità della linea politica nella provincia, nelle Istituzioni provinciali e nelle istituzioni locali e vigila sulla sua organizzazione e sulla sua struttura nella provincia. La Direzione Provinciale propone al Comitato Provinciale gli accordi di coalizione e approva le liste e le candidature per le elezioni del Collegio di competenza.
- r) Il Segretario e il Portavoce Provinciale fanno parte di diritto della Direzione Provinciale.
- s) Il Segretario Provinciale ha la rappresentanza politica del Movimento a livello provinciale ed è eletto dal Comitato Provinciale. E' eletto Segretario Provinciale chi abbia riportato la maggioranza assoluta dei suffragi espressi a voto segreto. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede con voto segreto al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità, risulterà eletto il candidato più giovane.
- t) Il Segretario Provinciale può, e deve, su richiesta di un quinto dei componenti del Comitato Provinciale o di un quinto degli iscritti della provincia, effettuare Consultazioni Referendarie per via telematica dei soci militanti residenti nella provincia. Il risultato della Consultazione Referendaria, che deve riguardare un quesito chiaro e specifico, assume valore vincolante per gli organi del Movimento se rispondono almeno un terzo degli aventi diritto. Sono valide le risposte che arrivano entro il giorno successivo a quello dell'invio del quesito.

### **Sezioni Regionali**

- a) In ogni Regione con almeno 200 soci militanti si costituisce la Sezione regionale del Movimento.
- b) Il Congresso Regionale è l'organo di indirizzo politico del Movimento nella Regione.
- c) Il Congresso Regionale si svolge su convocazione del Comitato Regionale che ha comunque l'obbligo di convocarlo ogni due anni o su richiesta di almeno la metà delle Sezioni Provinciali, o del Comitato Federale ogni qualvolta si renda necessario. Tutti gli incarichi regionali del Movimento cessano all'apertura del Congresso Regionale.
- d) Il Congresso Regionale elegge il Comitato Regionale, nonché i componenti del Congresso Federale spettanti alla regione.
- e) I componenti del Congresso Regionale, nel numero stabilito dal Comitato Regionale, sono eletti con voto segreto e preferenza unica dai soci militanti di ogni provincia in proporzione al loro numero. La distribuzione proporzionale dei componenti tra le province viene determinata dalla Commissione Regionale di Garanzia.
- f) Ogni genere deve essere rappresentato tra i componenti del Congresso Regionale in misura non inferiore ad un terzo. a tal fine in ogni provincia vengono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti.
- g) I giovani di età inferiore ai 25 anni devono essere rappresentati tra i componenti del Congresso Regionale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni provincia vengono proclamati eletti i candidati di età inferiore a 25 anni con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti.

- h) Il Comitato Regionale determina la linea politica del Movimento nella Regione e approva il rendiconto economico finanziario presentato dal Tesoriere Regionale.
- i) Il Comitato Regionale è composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dell'Assemblea o Consiglio Regionale ed è eletto dal Congresso Regionale, con voto segreto e a preferenza unica.
- j) I Segretari Provinciali del Movimento, i sindaci dei comuni capoluogo e i Presidenti di provincia, i parlamentari europei e nazionali e i deputati o consiglieri regionali fanno parte di diritto del Comitato Regionale.
- k) La prima riunione del Comitato Regionale è convocata dal Segretario Regionale uscente, o in caso di inadempimento entro trenta giorni, dal componente più giovane.
- l) Il Comitato Regionale è presieduto dal Segretario Regionale che lo convoca anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
- m) Il Comitato Regionale può, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, cooptare nuovi membri, fino ad un numero uguale alla sua composizione originaria, anche al fine di riequilibrare la rappresentanza territoriale, o di favorire l'adesione di associazioni o movimenti di cui al successivo articolo 12.
- n) Il Comitato Regionale, su proposta del Segretario Regionale nomina uno o più vicesegretari, nonché i responsabili dei Dipartimenti del Movimento.
- o) Il Comitato Regionale può eleggere un proprio Portavoce.
- p) Il Comitato Regionale elegge, con voto segreto e preferenza unica, la Direzione Regionale composta da un numero di componenti pari a quelli della Giunta Regionale.
- q) La Direzione Regionale coordina e gestisce l'attività del Movimento, ne assicura l'omogeneità della linea politica nella Regione, nelle istituzioni regionali e nelle istituzioni locali e vigila sulla sua organizzazione e sulla sua struttura nella Regione.
- r) La Direzione Regionale propone al Comitato Regionale gli accordi di coalizione e approva le liste e le candidature per le elezioni dell'Assemblea o Consiglio Regionale.
- s) La Direzione Regionale nomina, inoltre, per il tempo strettamente necessario, Commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva, del governo degli organi provinciali e comunali.
- t) I Segretari Provinciali sono invitati permanenti ai lavori della Direzione Regionale. Il Segretario Regionale e il Portavoce ne fanno parte di diritto.
- u) Il Segretario Regionale ha la rappresentanza politica del Movimento a livello regionale ed è eletto dal Comitato Regionale. E' eletto Segretario Regionale chi abbia riportato la maggioranza assoluta dei suffragi espressi a voto segreto. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede con voto segreto al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità, risulterà eletto il candidato più giovane.
- v) Il Segretario Regionale può, e deve su richiesta di un quinto dei componenti del Comitato Regionale o di un quinto degli iscritti della Regione, effettuare Consultazioni Referendarie anche per via telematica dei soci militanti residenti nella Regione. Il risultato della Consultazione Referendaria, che deve riguardare un quesito chiaro e specifico, assume valore vincolante per gli organi del Movimento se rispondono almeno un terzo degli aventi diritto. Sono valide le risposte che arrivano entro i due giorni successivi a quello dell'invio del quesito.
- w) I cittadini italiani aderenti al Movimento e residenti all'estero costituiscono un'apposita Sezione degli italiani all'estero alla quale si applicano le norme che disciplinano le Sezioni Regionali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento dei Coordinamenti territoriali saranno disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

## **Art. 6 ORGANI.**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci.
- Il Presidente
- Il presidente Onorario
- L'Ufficio di Presidenza Nazionale

- Il Coordinatore nazionale o Segretario politico
- La Segreteria
- Il Consiglio direttivo.
- Il Coordinamento Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- La Direzione Nazionale
- Ufficio di Presidenza Nazionale
- Il Tesoriere Nazionale
- Il Comitato dei Garanti.
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori.
- Il Collegio Arbitrale.
- Il Comitato Scientifico.
- Il Comitato Tecnico Giuridico
- Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali

#### **Art. 7 L'ASSEMBLEA.**

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo del movimento, ed è costituita da tutti i Soci. Può essere convocata per delegati ma, in questo caso, ha competenza solo su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i delegati sono eletti dalle assemblee delle organizzazioni territoriali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascun organizzazione territoriale è definito, sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto, da apposito regolamento approvato dal Coordinamento Nazionale.

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno ogni 2 (due anni) su decisione della Segreteria, e deve essere finalizzata alla discussione politico-programmatica.

La mozione politica approvata è vincolante per tutti gli organi del Movimento.

L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria almeno 1 volta all'anno e straordinaria su richiesta dei 2/3 (due terzi) del Coordinamento Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata ogni qualvolta la Segreteria o il Coordinamento Nazionale lo ritengano opportuno, o quando almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti ne faccia domanda al Coordinatore Nazionale per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 120 (centoventi) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Essa delibera sullo scioglimento e conseguente liquidazione del Movimento a sensi dell'art. 21 c.c.

Ogni iscritto ha un voto. Non è valido il voto per delega, tranne nei casi previsti in cui l'Assemblea Nazionale sia convocata per delegati; ma anche in questo caso ogni intervenuto ha diritto ad esprimere solo il proprio voto.

Hanno diritto a votare solo coloro che alla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale risultino iscritti come risultante dall'Anagrafe degli Iscritti stilata dal Collegio dei Garanti.

Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea Nazionale. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si può procedere a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore Nazionale.



L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto.

I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dalla Segreteria, garantendo un numero minimo di delegati per provincia.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento dell'Assemblea Nazionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono riportate in un verbale sottoscritto dal Coordinatore Nazionale e da un segretario che lo redige. Copia di esso sarà portata a conoscenza dei Soci, anche tramite pubblicazione sul sito web.

L'Assemblea Nazionale stabilisce inoltre democraticamente ed in pieno accordo con i Soci la linea politica e programmatica e le direttive dell'attività del Movimento ed esamina le attività svolte dagli Organi ad essa assoggettati.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, anche mediante lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione su sito Internet ufficiale del Movimento, via sms o Watt supp o affissione muraria o inserzione sulla stampa o annuncio radiotelevisivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. L'Assemblea Nazionale sarà convocata nella sede indicata sull'avviso di convocazione.

#### **Art. 8 IL PRESIDENTE.**

L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente nazionale

Il Presidente dura in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto una sola volta. In caso di dimissione, impedimento e di decesso, le sue funzioni sono assunte fino alla nuova elezione, dal Presidente Onorario o in caso di rinuncia di questi, dal componente più anziano del Coordinamento Nazionale, sino alla prima convocazione dell'Assemblea Nazionale che procede alla nomina del successore.

La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche interne al Movimento.

Il Presidente è il massimo organo di garanzia del Movimento Politico e presiede le riunioni del Collegio dei Garanti, ne cura le convocazioni, e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

Egli vigila sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico dei Coordinamenti territoriali del Movimento Politico. Ogni iscritto può fare appello alle funzioni del Presidente ogni qualvolta ravvisi in altri componenti del Movimento atteggiamenti e pratiche lesive dei suoi valori morali, etici e politici.

Il Presidente fa parte di diritto della Segreteria del Movimento. Le Assemblee Nazionali sono presiedute dal Presidente.

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica ed elettorale del Movimento delle Comunitas Italia lo rappresenta in tutte le sedi politiche ed istituzionali, attua la linea politica e programmatica decisa dal Congresso nazionale e dal Consiglio nazionale.

Il Presidente nazionale:

1. dirige e coordina l'attività del partito;
2. convoca e presiede la Direzione nazionale, il Consiglio nazionale e l'Ufficio di Presidenza nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
3. guida la delegazione del Movimento nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;

4. ha la rappresentanza elettorale del partito, gestisce l'uso della denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello;
5. nomina i responsabili di settore;
6. dura in carica tre anni e può essere eletto per un secondo mandato;
7. viene eletto a maggioranza dal Congresso nazionale.

Il Presidente Onorario

Il presidente Onorario è l'ideatore e fondatore del movimento in caso di vacatio della carica o grave prolungato impedimento del presidente, assume provvisoriamente le stesse funzioni fino all'elezione del nuovo presidente.

#### **Art. 9 IL COORDINATORE NAZIONALE O SEGRETARIO POLITICO.**

Il Coordinatore Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica per (due) anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Coordinatore Nazionale rappresenta legalmente a tutti gli effetti il Movimento di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento lo sostituisce il Presidente, o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità, il componente della Segreteria più anziano.

Autorizza l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Coordinamento Nazionale, e può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relative previo assenso del Presidente.

Appena eletto, il Coordinatore Nazionale ha il compito di definire una proposta sulla composizione della Segreteria Nazionale e sulle diverse funzioni dei suoi componenti, che verrà discussa e sottoposta al voto dell'Assemblea Nazionale congressuale prima del termine dei propri lavori.

Il Coordinatore Nazionale propone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale la figura del Tesoriere, che deve essere un Socio del Movimento ed avere le caratteristiche, la competenza, l'affidabilità necessarie e la possibilità di operare in stretto contatto con il Coordinatore Nazionale stesso.

Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Coordinatore Nazionale, il membro più anziano della Segreteria ne assume pro tempore le sue mansioni sino alla prima riunione dell'Assemblea Nazionale, che deve procedere alla elezione del nuovo Coordinatore Nazionale. Egli dura in carica sino all'Assemblea Nazionale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il Coordinatore Nazionale ha il potere di convocare la Segreteria, e d'intesa con essa, il Coordinamento Nazionale e l'Assemblea Nazionale.

Durante le votazioni, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore Nazionale.

La carica di Coordinatore Nazionale non è cumulabile con alcuna altra carica interna al Movimento.

Al Coordinatore Nazionale, come a tutti gli altri dirigenti nazionali del Movimento, può essere tolta la fiducia dalla maggioranza qualificata del Coordinamento Nazionale, tramite mozione contenente le motivazioni. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dal Presidente, che avvia immediatamente il procedimento di convocazione dell'Assemblea Nazionale, la quale ha il massimo potere decisionale.

Il Coordinatore Nazionale attua le deliberazioni del Coordinamento Nazionale. Egli può partecipare ai lavori dei Coordinamenti a qualsiasi livello territoriale con diritto di parola.

#### **Art. 10 LA SEGRETERIA.**

La Segreteria collabora con il Coordinatore Nazionale nell'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea e del

Coordinamento Nazionale. A essa inoltre competono le decisioni e le scelte politiche contingenti necessarie a esprimere in tempi brevi le posizioni del Movimento. Essa è costituita da un massimo di 11 (undici) componenti, compreso il Coordinatore Nazionale ed il Presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale, nonchè il presidente onorario.

- a) La Segreteria dura in carica per 2 (due) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri, ed i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta.
- b) Le persone componenti la Segreteria devono essere titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizzativa, individuati dal Coordinatore Nazionale.
- c) La cessazione dell'appartenenza al Movimento Politico COMUNITAS ITALIA comporterà l'automatica decadenza dalla carica di membro della Segreteria. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per 3 (tre) volte, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti.
- d) La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei Garanti.
- e) Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri della Segreteria comportano la convocazione automatica dell'Assemblea Nazionale; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, saranno dimezzati.
- f) I poteri e le competenze della Segreteria vengono, per questo periodo, assunte dal Coordinatore Nazionale; per impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità a ricoprire la carica, dal componente della Segreteria più anziano. Sino alla nomina della nuova Segreteria non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.
- g) La carica di componente della Segreteria è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Garanti, eccezione fatta per il Presidente.
- h) La Segreteria si riunisce di regola ogni mese, su convocazione del Coordinatore Nazionale; potrà riunirsi in via straordinaria ogni volta che il Coordinatore Nazionale lo riterrà opportuno o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti o il Tesoriere Nazionale per motivi strettamente inerenti il suo ufficio.
- i) Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore Nazionale; in sua assenza, dal Presidente, o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità, dal componente della Segreteria più anziano.
- j) La convocazione della Segreteria, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire, mediante SMS, messaggio wat supp, lettera, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita, o almeno 3 (tre) giorni prima della seduta in caso di urgenza.
- k) Per la validità delle riunioni della Segreteria, che possono svolgersi anche tramite collegamento in video conferenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore Nazionale.
- l) Con apposita decisione, per la trattazione di argomenti specifici, la Segreteria può estendere la partecipazione senza diritto di voto alle sue riunioni od alle riunioni del Coordinamento Nazionale, ad altre persone.
- m) Con apposita decisione, per la trattazione di argomenti specifici, la Segreteria può estendere la partecipazione senza diritto di voto alle sue riunioni od alle riunioni del Coordinamento Nazionale, ad altre persone.
- n) Nei lavori della Segreteria, le votazioni si fanno di norma per alzata di mano.
- o) Di ogni riunione verrà redatto un verbale che sarà firmato dal Coordinatore Nazionale e da almeno un altro componente della Segreteria.

La Segreteria, inoltre, ha le seguenti funzioni:

- diffonde le pubblicazioni del Movimento Politico;
- promuove la collaborazione con istituzioni scientifiche e centri di ricerca;
- Organizza il forum di interazione per la partecipazione dei cittadini alla formulazione di iniziative politiche, proposte di legge e referendum sulle varie tematiche, Lavoro, Sanita, Energia, politiche fiscali, Immigraz. ect;
- redige e sottopone all'approvazione del Coordinamento Nazionale, il Codice Etico di comportamento ed un eventuale regolamento;
- stabilisce, su proposta del Tesoriere Nazionale, l'importo delle quote di adesione (tesseramento) e ne stabilisce le modalità di versamento;
- fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali;
- nomina, su proposta del Coordinatore Nazionale, il Portavoce;
- nomina, su proposta del Coordinatore Nazionale, il Capo Ufficio Stampa/Responsabile della Comunicazione; in occasione delle elezioni nomina, su proposta del Coordinatore Nazionale, il Mandatario Committente Responsabile della Propaganda Elettorale per quanto espressamente previsto dalla Legge 4 Aprile 1956 n° 212 e successive modificazioni;

La Segreteria, su richiesta del Coordinatore Nazionale o del Coordinamento Nazionale, può sciogliere l'organizzazione territoriale che, a giudizio dei Garanti, operi in palese contrasto con la linea politica stabilita dall'Assemblea Nazionale del Movimento Politico COMUNITAS ITALIA sostituendolo con un Commissario che ne assume le funzioni sino allo svolgimento di una nuova Assemblea dell'organizzazione territoriale stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza qualificata dei membri della Segreteria. L'Assemblea dell'organizzazione territoriale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dalla Segreteria.

#### **Art. 11 IL COORDINAMENTO NAZIONALE.**

Il Coordinamento Nazionale è composto dalla Segreteria e dai Coordinatori Regionali, eletti nelle rispettive Assemblee degli iscritti. Esso è l'organismo di direzione politica del Movimento, secondo le linee definite dall'Assemblea Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. Si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno ed è convocato e presieduto dal Coordinatore Nazionale.

Al Coordinamento Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento.

Individua, su proposta del Coordinatore Nazionale, i rappresentanti del Movimento da nominare in seno ad Enti od Organismi nazionali ed internazionali.

La cessazione dell'appartenenza al Movimento comporterà l'automatica decadenza dalla carica di membro del Coordinamento Nazionale.

#### **Art. 12 IL CONSIGLIO NAZIONALE.**

Il Consiglio nazionale è composto da 200 delegati eletti dalle assemblee regionali ne fatto parte di diritto i Parlamentari, i consiglieri e assessori regionali, i segretari regionali i sindaci e i consiglieri comunali eletti nelle città metropolitane e capoluogo di provincia. Il responsabile nazionale dei giovani e delle pari opportunità fanno parte di diritto del Consiglio nazionale, con voto deliberativo.

Il Consiglio nazionale è convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il Presidente nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti.

È il massimo organo deliberativo tra un Congresso nazionale e il successivo, è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.

Il Consiglio nazionale è l'organo che determina le politiche del Movimento secondo le linee guida decise dal Congresso nazionale, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente Nazionale può cooptare fino ad un massimo di 10 esponenti della società civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo.

Il Consiglio nazionale:

1. svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti territoriali;
2. può, tra un Congresso e il successivo, modificare ed integrare lo Statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
3. stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del Presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;
4. elegge i componenti della Direzione nazionale;
5. elegge, su proposta del Presidente nazionale, il Tesoriere nazionale;
6. elegge il Collegio nazionale dei probiviri;
7. approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità anche ai fini dell'art. 5, l. 96/2012;
8. può istituire eventuali Forum tematici, finalizzati alla realizzazione di momenti pubblici di discussione;
9. approva il regolamento per il Congresso nazionale;
10. approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali;
11. approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al partito;
12. approva il regolamento per le candidature;
13. approva il regolamento del Collegio dei Probiviri.

Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la decadenza automatica dal Consiglio nazionale. Ogni sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale tra un congresso e un altro è attribuita alla Direzione nazionale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Il Consiglio nazionale viene rinnovato ad ogni Congresso nazionale.

### **Art. 13 LA DIREZIONE NAZIONALE.**

La Direzione nazionale è composta da massimo 30 membri, eletti dal Consiglio nazionale con metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere.

La Direzione nazionale è convocata e presieduta dal Presidente nazionale.

Sono membri di diritto, oltre al Presidente nazionale, i parlamentari nazionali e i segretari regionali, il Tesoriere nazionale, il responsabile dei giovani, il responsabile delle pari opportunità. I responsabili di settore sono convocati per le materie di loro competenza.

La Direzione Nazionale ha funzioni esecutive ed attua le linee politiche del partito in conformità agli orientamenti del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale.

La Direzione nazionale coadiuva il Presidente nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

La Direzione nazionale è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Presidente.

La Direzione nazionale:

1. approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;
2. approva le liste per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per le minoranze; ratifica le liste per le elezioni regionali;
3. determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;
4. delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al Consiglio nazionale;
5. nomina la società di revisione contabile;
6. determina i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali.

Nell'insieme della direzione nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

La direzione nazionale dura in carica due anni; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo.

#### **Art. 14 L'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE.**

Il Presidente nazionale nelle sue funzioni nomina per affiancarlo nella sua attività un Ufficio di Presidenza nazionale con compiti e deleghe specifiche. L'Ufficio di Presidenza nazionale attua i deliberati della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.

È presieduto e convocato dal Presidente nazionale che su specifiche tematiche può convocare i responsabili di settore competenti della materia.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

- a) componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per 3 (tre) volte, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti. In questi casi, udite le proposte del Coordinamento Regionale delegante, il nuovo componente può essere cooptato a maggioranza semplice.
- b) La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei Garanti.
- c) Il Coordinamento Nazionale propone alla Segreteria le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli altri organi periferici e delle realtà locali costituite in Coordinamenti Regionali, Provinciali, Comunali o Locali.
- d) Valuta e discute criteri delle candidature nelle liste o nelle coalizioni di cui il Movimento fa parte.
- e) Delibera su tutte le questioni che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi.
- f) Le posizioni politiche qualificanti sono sottoposte al parere degli iscritti via e-mail o sondaggio web, come strumento per temperare e verificare continuamente la delega attribuita dall'Assemblea al Coordinamento Nazionale.

#### **Art. 15 IL TESORIERE NAZIONALE.**

- a) Il Coordinamento Nazionale provvede alla nomina del Tesoriere Nazionale, su proposta del Coordinatore Nazionale.

- b) Il Tesoriere dura in carica per 2 (due) anni e può essere rieletto una sola volta. Esso scade contemporaneamente al Coordinatore Nazionale e alla Segreteria; in caso di cessazione per motivo diverso dalla scadenza, il Tesoriere Nazionale decade con la nomina del successore.
- c) La carica di Tesoriere Nazionale è incompatibile con quella di Coordinatore Nazionale, di Presidente e di componente del Collegio dei Garanti.
- d) Il Tesoriere Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa e contabile del Movimento; è tenuto a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento; è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa del Movimento; tiene i libri contabili; utilizza e gestisce le entrate e, sentito il parere del Coordinamento Nazionale, predispone annualmente, ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n° 460 del 4 dicembre 1997, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che sono approvati dal Coordinamento Nazionale, e adempie a tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia e al presente Statuto.
- e) Il Tesoriere Nazionale gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Coordinamento Nazionale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa; assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi del Movimento con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il Tesoriere Nazionale ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
- f) Il Tesoriere Nazionale ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Coordinamento Nazionale, di sottoscrivere mandati di pagamento, di incassare le quote sociali e le erogazioni liberali (che possono essere rifiutate qualora di provenienza incerta o illegittima), di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento del Movimento, ed ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
- g) Il Tesoriere Nazionale presenta, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sull'andamento economico-finanziario dell'esercizio sociale che si chiude il 31 dicembre di ogni anno da sottoporre alla Coordinamento Nazionale per l'approvazione da parte dello stesso entro i 15 (quindici) giorni successivi.
- h) Il Tesoriere Nazionale redige, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Movimento. Il Coordinamento Nazionale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Tesoriere Nazionale alla sua pubblicazione secondo la legge.
- i) Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive della Segreteria. Per gravi e comprovati motivi, la Segreteria potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Nel corso dell'anno, la Segreteria potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.
- j) Il Tesoriere Nazionale può, in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Coordinamento Nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, mentre il Collegio dei Garanti può attivare, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari.
- k) Il Coordinamento Nazionale emanerà, su proposta del Tesoriere, un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello centrale e periferico.
- l) Il Tesoriere Nazionale può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa l'accensione di mutui e le richieste di affidamento se deliberate dal Coordinamento Nazionale. Effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il Tesoriere Nazionale può

affidare procure e deleghe; è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge al Movimento. Il Tesoriere Nazionale può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di natura economica, tra cui l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fidejussioni se deliberate dal Consiglio Nazionale, sul territorio dell'Unione Europea.

- m) Il Tesoriere Nazionale rilascerà apposita delega ai Tesorieri dei vari organi territoriali, per l'espletamento di tutte le funzioni necessarie all'ordinaria amministrazione economica delle strutture locali, in modo omogeneo rispetto a quella nazionale.
- n) Per motivi strettamente inerenti il suo ufficio può chiedere la convocazione dell'Assemblea Nazionale, del Coordinamento Nazionale e della Segreteria, secondo le modalità previste dallo Statuto.

L'eventuale cessazione dell'appartenenza al Movimento, comporterà l'automatica decadenza dalla carica di Tesoriere Nazionale.

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Tesoriere. La mancata osservanza di tale disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati.

Il Tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione del Consiglio nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di **Euro 50.000,00** (cinquantamila virgola zero zero).

Il Tesoriere detiene la competenza per i rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici". Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Il Tesoriere è l'organo competente a ricevere comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

#### **Art. 16 IL COMITATO DEI GARANTI.**

Il Collegio dei Garanti è composto da 4 (quattro) membri, oltre il Presidente, estratti a sorte dal Presidente stesso e dal componente più anziano della Segreteria, da un elenco di persone rese disponibili in occasione dell'Assemblea congressuale. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio il Coordinamento Nazionale provvederà al reintegro. I 4 (quattro) membri durano in carica 1 anno con eventuale rinnovo per una sola volta.

Il Collegio è presieduto dal Presidente del Movimento.

Il Collegio dei Garanti, sentita la parte interessata e, quando opportuno, l'organo territoriale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti.

In caso di ricorso, il Collegio dei Garanti, nuovamente composto in base alle disposizioni del presente Statuto, ricostruisce i fatti, e valuta la legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la revoca.

La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno del Movimento a qualunque livello, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa, fatta eccezione per il Presidente.

Il Collegio dei Garanti può dotarsi di un regolamento funzionale, approvato dall'Assemblea Nazionale.

#### **Art. 17 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (controllo contabile e finanziario).**

I 3 (tre) Revisori Contabili sono estratti a sorte dal Presidente e dal componente più anziano della Segreteria, da un elenco di persone rese disponibili in occasione dell'Assemblea congressuale. Il loro mandato scade ogni 12 mesi ed è prorogabile una sola volta. Essi controllano l'amministrazione economica e garantiscono la correttezza delle procedure di bilancio nazionale e territoriale. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del



Collegio si provvederà al reintegro come previsto dal presente articolo.

Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.

Il controllo della gestione contabile e finanziaria è affidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. LGS. 24/02/1998 n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del D. LGS. 27/01/2010 n. 39. Tale società dovrà certificarne la regolarità

La società di revisione è nominata dalla Direzione nazionale.

La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6/07/2012 n.96.

#### **Art. 18 COLLEGIO ARBITRALE.**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli iscritti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

#### **Art. 19 IL COMITATO SCIENTIFICO.**

La promozione delle attività per il conseguimento degli obiettivi secondo le finalità dell'associazione è supportata dal Comitato scientifico nominato dal Consiglio Nazionale costituito da esperti e studiosi aventi competenze specifiche nelle varie materie formulando proposte al Presidente, al Consiglio direttivo e all'Assemblea.

#### **Art. 20 IL BILANCIO.**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio del partito in conformità alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal Consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno.

#### **Art. 21 FINANZIAMENTI E PATRIMONIO ENTRATE ED USCITE.**

##### **Patrimonio ed Entrate dell'Associazione**

**Il patrimonio sociale o fondo comune** è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della

successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Le entrate sono costituite da :

- a) quote associative annuali o periodiche dei soci.
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci e di terzi, siano essi pubblici o privati.
- c) eventuali introiti da manifestazioni politico culturali e attività connesse, nonché da eventuali sottoscrizioni.

I soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell'Associazione non possono avanzare alcuna pretesa o diritto sul patrimonio e sulle entrate.

In caso di scioglimento dell'Associazione, salvo diversa disposizione di legge, il patrimonio residuo dovrà essere destinato per finalità simili a quelle statutarie ad associazioni senza scopo di lucro.

In nessun caso le quote o i contributi associativi possono essere distribuiti tra i soci,

### **Gestione economica e finanziaria**

Alle spese occorrenti al suo funzionamento, l'Associazione provvederà con le quote di iscrizione dei soci, gli eventuali proventi del patrimonio, i proventi della gestione delle eventuali attività, le donazioni di soggetti pubblici e privati.

### **Emolumenti e rimborsi spese**

I componenti gli organi dell'Associazione possono ricevere per la propria attività esclusivamente dei rimborsi spese per spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate. In ogni caso tali spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 22 ENTRATE.**

Le entrate del Movimento sono costituite:

- quote d'iscrizione se deliberata (tesseramento);
- contributi liberi ed erogazioni degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente;
- contributi ricavati per l'attività svolta dall'Movimento per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- l'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni;
- dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;
- ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
- da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.
- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.
- IL Movimento non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Organizzazione territoriale costituisce il patrimonio del Movimento, che è unico ed indivisibile.

Queste risorse costituiscono un fondo comune che il Movimento utilizza ai propri fini e che può altresì servire a sostenere le organizzazioni territoriali locali.

I beni mobili che possono essere acquisiti dal Movimento per le attività istituzionali sono elencati nell'inventario, che può essere consultato dai Soci.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Segreteria, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie del Movimento.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla Segreteria, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie del Movimento.

Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento dell'Movimento.

### **Art. 23 USCITE.**

Le spese del Movimento sono le seguenti:

- spese generali;
- spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, Sito Web, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per campagne elettorali;
- apporti ritenuti utili da destinare ai territori nazionali preventivamente deliberati;
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- spese per la formazione culturale;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese delle organizzazioni territoriali locali.

Il Movimento garantisce l'impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Organizzazione locale nel rispettivo territorio.

Le quote e i contributi sociali riscossi dal Movimento a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti nè per atto fra vivi nè per eredità.

Durante la vita del Movimento non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.

Le attività del Movimento sono finanziate da:

1. le quote di adesione degli iscritti;
2. le quote versate dagli eletti e dagli amministratori;
3. i contributi di legge;
4. i proventi delle feste, delle manifestazioni del partito e delle raccolte fondi;
5. ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
6. erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa e ogni altra entrata prevista dalla legge;
7. i contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali – nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parità tra i sessi nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello – sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

Il patrimonio del Movimento è costituito, oltre che dalle suddette voci, anche dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito a seguito di atti tra vivi o mortis causa. Il suddetto patrimonio può essere utilizzato – nel rispetto del principio di economicità – all'unico scopo di soddisfare le finalità statutarie del Movimento e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

### **Art. 24 AUTONOMIA PATRIMONIALE E GESTIONALE.**

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente Statuto hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

#### **Art. 25 ESERCIZIO FINANZIARIO.**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere Nazionale presenta al Coordinamento Nazionale una relazione sull'andamento della gestione. Copia di tale relazione deve essere pubblicamente accessibile, tramite pubblicazione sul sito dell'Movimento, mentre copia del bilancio viene depositata in Tribunale, alla stregua di quanto il Movimento propone che tutti i partiti debbano fare.

#### **Art. 26 ADESIONE AL MOVIMENTO.**

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere iscritti del "Movimento Comunità Italia" tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che, condividendo i principi ed il programma politico vi abbiano formalmente aderito.

L'iscrizione al Movimento è individuale ed annuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti autorizzando al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy di cui alla Legge 196, anagrafe appositamente istituita presso la sede nazionale del Movimento. La domanda di iscrizione potrà essere rigettata ove emerga la mancanza dei requisiti anche dopo l'avvenuta iscrizione.

La presentazione della domanda di adesione on line o cartacea comporta il versamento della quota associativa se deliberata

Con l'adesione al Movimento, gli iscritti accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e codice etico.

Possono essere considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota se deliberata. Per il rinnovo della tessera potranno regolarizzare la posizione secondo le indicazioni della Direzione Nazionale. Restano iscritti tutti coloro che non faranno pervenire dimissioni via pec.

#### **Art. 27 DIRITTI DEGLI ISCRITTI.**

Ogni iscritto ha il diritto di:

1. partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione;
2. elettorato passivo ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne del Movimento secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari;
3. concorrere alla formazione delle liste del Movimento ad ogni livello territoriale;
4. avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna per una partecipazione consapevole;
5. ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto;
6. vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

## **Art. 28 DOVERI DEGLI ISCRITTI.**

Ogni iscritto ha il dovere di:

1. osservare il presente Statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi;
2. tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;
3. tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;
4. concorrere a sostenere l'attività del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello nelle liste del Movimento e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita dalla Direzione nazionale;
5. favorire l'ampliamento delle adesioni al movimento politico;
6. l'avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.

## **Art. 29 REQUISITI E MODALITA' PER L'ADESIONE AL MOVIMENTO.**

La Direzione nazionale dell'Associazione emana apposito regolamento contenente le norme per l'attuazione delle adesioni al Movimento.

Il regolamento per le adesioni approvato dalla direzione nazionale disciplina i requisiti, le modalità di iscrizione al partito, l'importo della quota associativa e la quota da versare da parte degli eletti iscritti al Movimento.

L'adesione al Movimento prevede l'adesione alla linea politica e al programma, al rispetto da parte degli iscritti dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Non possono aderire all'Associazione coloro che in base al codice etico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Movimento.

L'adesione al Movimento è libera. Possono aderire conseguendo la qualifica di Socio, tutti le persone, non iscritte ad altri Movimenti o partiti, che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettarne lo Statuto ed il Codice di Comportamento. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso la domanda d'iscrizione presentata dall'aspirante aderente agli organi competenti e certificata dalla tessera di iscrizione.

Per iscriversi all'Movimento è sufficiente presentare richiesta alla struttura territoriale di competenza o sul sito web o direttamente alla sede nazionale.

Il Coordinatore Regionale, d'intesa con il Coordinatore Nazionale, ha la facoltà – entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta di adesione – di sospendere una richiesta di iscrizione, sottoponendola con adeguate motivazioni al competente Collegio dei Garanti, che dovrà motivare l'eventuale diniego all'adesione. Rispetto alle decisioni del Collegio dei Garanti, è consentito il ricorso da parte di qualsiasi persona già iscritta al Movimento.

Il Socio ha diritto-dovere di partecipare all'attività dell'Movimento manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo Statuto, per determinare la linea politica, le scelte organizzative e per le elezioni degli organi.

Gli incarichi e le funzioni svolte dai Soci e dai componenti della Segreteria e del Coordinamento Nazionale nell'ambito dell'Movimento sono espletati in spirito di servizio e, pertanto, gratuitamente, salva diversa delibera della Segreteria o del Coordinamento Nazionale. Il rimborso di eventuali spese deve essere autorizzato dal Coordinatore Nazionale o dalla Segreteria.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissata dalla Segreteria, sentito il Coordinamento Nazionale; a ciascun associato sarà rilasciata una tessera.

Ogni aderente all'Movimento è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 marzo dell'anno successivo, salvo diversa disposizione della Segreteria.

Decorso tale termine, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva dell'Movimento decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.

### **Art. 30 PERDITA DELLA QUALITA' DI ISCRITTO.**

La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi:

1. recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla Direzione nazionale;
2. per decadenza, a seguito di mancato rinnovo dell'adesione al partito nei termini previsti dall'apposito Regolamento;
3. per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e ai deliberati degli organi del partito;
4. scioglimento del partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del "Movimento" e non attribuisce il diritto al rimborso della quota annuale versata

Hanno diritto di voto solo gli iscritti.

### **Art. 31 NORME DI GARANZIA E SANZIONI.**

Il comportamento dei Soci deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. In particolare gli associati si impegnano al rispetto dei principi deontologici della rispettiva professione e/o a quelli eventualmente stabiliti dal Codice di comportamento. Le deliberazioni adottate obbligano e impegnano tutti gli iscritti all'Movimento anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la possibilità in assemblee o incontri interni di poter continuare a sostenere la propria posizione su scelte diverse.

Resta salva la facoltà di recesso di cui al presente articolo.

La qualifica di Socio si perde, oltre che per recesso, per espulsione, per perdita dei requisiti, o per decesso.

Il Socio che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori del Movimento, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto;
- c) rimozione dagli incarichi interni al Movimento ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione del Movimento;
- d) espulsione.

L'espulsione è pronunciata dal Collegio dei Garanti per gravi motivi e/o gravi infrazioni dello Statuto o per morosità, e viene notificata a mezzo pec o fax o e-mail o via Internet e viene indicato sul sito ufficiale del Movimento.

L'espulsione ha effetto dal momento della delibera del provvedimento.

Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

- propaganda e/o candidatura in liste in competizione con quella dell'Movimento o quella sostenuta dall'Movimento;
- condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica

amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso,

concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;

- indegnità o ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudicano l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.
- grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui il Socio abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudicano l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

I Soci eletti alle cariche rappresentative pubbliche che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Collegio dei Garanti, non appena acquisita ufficialmente l'informazione.

Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono di competenza del Collegio dei Garanti.

Nel caso in cui un Socio espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente da tale carica.

Avverso il provvedimento sanzionatorio potrà essere proposto entro 10 (dieci) giorni ricorso al Presidente. Il ricorso del sanzionato non potrà essere esaminato dagli stessi componenti del Collegio di Garanzia e quindi il Presidente – qualora non sia ancora decaduto il Collegio - procede al suo rinnovo con le modalità previste dal presente Statuto.

Il Collegio dei Garanti, nel mese precedente a quello previsto per l'inizio del tesseramento per l'anno successivo o un mese prima dell'avvio delle assemblee congressuali, procede a stilare l'anagrafe degli iscritti.

Se le deliberazioni sanzionatorie del Collegio dei Garanti non riguardano un individuo, bensì diverse persone appartenenti ad una medesima struttura territoriale, il Coordinamento Nazionale è obbligato ad intervenire assumendo i provvedimenti necessari sino al Commissariamento. Il Coordinamento Nazionale, su indicazione del Collegio dei Garanti, adotta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare.

### **Art. 32 ADESIONE DI ASSOCIAZIONI MOVIMENTI.**

Il Consiglio Nazionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, l'adesione di altri movimenti ed associazioni aventi valori e finalità coincidenti con quelli del Movimento, contestualmente determinandone, nel rispetto dei principi statutari, modalità di esercizio dei diritti e doveri di adesione.

### **Art. 33 TRASFORMAZIONE DI UNA SEZIONE REGIONALE IN SOGGETTO POLITICO E SUA FEDERAZIONE.**

Una sezione regionale può decidere a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del proprio Comitato regionale di costituirsi in nuovo soggetto politico a carattere regionale. Il soggetto politico nato in seguito a tale decisione può essere federato al Movimento con deliberazione del Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nella Regione interessata da tale scelta il Movimento è rappresentato interamente ed esclusivamente dal nuovo soggetto politico che ne costituisce a pieno titolo Sezione Regionale.

### **Art. 34 CONTROLLO SUI MEMBRI DEL MOVIMENTO.**

La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto al Movimento e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Collegio dei Proibiviri e al Collegio di Garanzia che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, deliberando a maggioranza.

Ogni Organo dell'Movimento è tenuto a vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Codice di comportamento da

parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il comportamento di un Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente può essere segnalato da qualunque iscritto al Collegio di Garanzia. L'Organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione dell'interessato, prima di deliberare in merito.

### **Art. 35 DURATA – SCIOGLIMENTO.**

La durata dell'Movimento è a tempo indeterminato.

Potrà tuttavia essere sciolto in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Nazionale Straordinaria a sensi dell'art. 21 c.c.

La decisione di scioglimento dell'Movimento spetta all'Assemblea Nazionale Straordinaria. La delibera relativa necessita della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo previsto dalla legge.

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari, e le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e successive modificazioni.

### **Art. 36 ELETTI, CANDIDATURE E INCOMPATIBILITA'.**

Chi ha svolto un incarico istituzionale per il tempo corrispondente a due mandati interi consecutivi non può essere immediatamente riproposto per un nuovo mandato al medesimo livello. Non è consentito il contemporaneo svolgimento di più mandati elettivi a diversi livelli istituzionali, o il contemporaneo svolgimento di un mandato elettivo e di funzioni di Governo in altre istituzioni. La mancata opzione per una sola funzione entro trenta giorni comporta la decadenza da socio militante e la non ricandidabilità.

Nelle elezioni degli organi monocratici del Movimento deve essere rispettato il principio di non cumulabilità con gli incarichi elettivi o di Governo a qualsiasi livello territoriale.

Ogni genere deve essere rappresentato nelle liste elettorali di qualsiasi livello territoriale in misura non inferiore ad un quarto dei candidati.

Le modalità, i criteri e le procedure di designazione dei candidati a livello provinciale, regionale e nazionale devono coinvolgere, per quanto possibile, gli organi territoriali del Movimento.

Gli eletti sono tenuti ad iscriversi ai Gruppi del Movimento e, ove questi non siano costituiti, ad iscriversi a quelli indicati dal corrispondente livello territoriale del Movimento. Gli eletti, gli amministratori non eletti e i componenti di Governo sono tenuti, fin dalla data della loro elezione o nomina, al versamento del 15% di quanto da loro percepito in termini di indennità e di compensi in funzione della carica ricoperta. Il versamento deve essere effettuato alla Tesoreria corrispondente al loro livello istituzionale. Il mancato versamento comporta la decadenza da socio militante e la non ricandidabilità.

La Direzione Federale, ovvero la Direzione Regionale nel caso di una Sezione Regionale costituita ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto, per comprovate esigenze del territorio, può autorizzare, per casi specifici e per un tempo limitato, deroghe alle norme del presente articolo.

### **Art. 37 GRUPPI GIOVANILI.**

I soci militanti del Movimento che hanno tra i 18 e i 30 anni di età possono organizzarsi autonomamente anche nei Gruppi Giovanili del Movimento.

I rappresentanti dei Gruppi Giovanili partecipano di diritto, con un proprio rappresentante, a tutti gli organi collegiali del Movimento. Il Movimento riconosce l'importanza del contributo delle nuove generazioni alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica dei giovani e ne favorisce la partecipazione, come anche una rappresentanza giovanile equilibrata, nella vita politica ed istituzionale del Paese.

Il Movimento riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di propri organi dirigenti, alla quale garantisce pieno sostegno socio-politico-economico, nella strutturazione di proprie iniziative e manifestazioni.



Tale organizzazione giovanile si costituisce tramite coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani, senza discriminazione di genere, religione ed etnia. Gli organi sociali riconosciuti dal Movimento collaborano con i promotori e i dirigenti dell'organizzazione giovanile a tutti i livelli.

L'Assemblea costituente nazionale dell'organizzazione giovanile redige ed approva il regolamento dell'organizzazione stessa.

#### **Art. 38 FORMAZIONI ASSOCIATIVE.**

Le formazioni associative, i movimenti e le fondazioni che si ricollegano al partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale.

#### **Art. 39 ELEZIONI E CANDIDATURE.**

Le candidature per elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di Regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco sono discusse e deliberate dall'assemblea del circolo interessata all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con il Movimento a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dal codice etico e da un regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Il regolamento si attiene ai seguenti principi:

1. uguaglianza di tutti elettori;
2. ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
3. rappresentatività sociale, e territoriale dei candidati;
4. merito e competenza;
5. trasparenza nella procedura di selezione;
6. garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;
7. rappresentanza delle minoranze interne.

#### **Art. 40 INCANDIDABILITA'.**

In base alle norme del codice etico del Movimento non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

1. sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;

2. sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;
3. sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;
4. vi sia rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione;
5. per i proprietari o coloro che ricoprono incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;
6. per i proprietari ovvero coloro che ricoprono incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l'organo di garanzia previsto dallo Statuto accerti che per il rilievo dell'attività dell'impresa si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

#### **Art. 41 DOVERI DEGLI ELETTI.**

Gli eletti devono:

1. conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;
2. versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale
3. collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti del Movimento per attuare la linea politica del partito.

#### **Art. 42 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito.

Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in prima istanza in merito ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti e ad ogni altra questione individuata dal Consiglio nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente nazionale, ovvero sui stanza dell'iscritto che lamenti la violazione dello statuto o di regolamenti da parte di altro iscritto.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

1. garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;
2. si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;
3. si pronuncia sulle controversie insorte tra organi comunali, provinciali, regionali e nazionali;
4. adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;
5. verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dal Codice etico;
6. decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito;

7. espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito.

Gli iscritti al Movimento, nonché i rappresentanti degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nei confronti del partito, l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

#### **Art. 43 SANZIONI DISCIPLINARI.**

Il Collegio dei Probiviri è titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché dei regolamenti:

1. il richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni
2. sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.
3. espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta.

I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale.

#### **Art. 44 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.**

Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti da parte di altri iscritti, ovvero alternativamente, devolvere la questione alla Collegio Arbitrale.

Il collegio dei probiviri può procedere d'ufficio.

Il Presidente del Collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti.

È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia e tale decisione diviene vincolante, ove non venga impugnata davanti al Comitato dei Garanti.

#### **Art. 45 COMMISSARIAMENTO.**

La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del Presidente nazionale, commissariare gli organi periferici elettivi, con contestuale nomina di un Commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato.

La Direzione nazionale delibera i Commissariamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri

Sono da considerarsi gravi motivi:

1. mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dei Regolamenti nazionali;
2. mancata indizione del Congresso, e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti;
3. inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;
4. irregolarità amministrative.

Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostruire l'organo.

#### **Art. 46 CONGRESSO STRAORDINARIO.**

- Ogni qual volta la situazione politica generale o quella interna al Partito lo renda necessario, su specifica richiesta del Consiglio nazionale, ovvero della maggioranza delle federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, è convocato il Congresso straordinario.
- Il Congresso straordinario si svolge con le procedure stabilite per il Congresso ordinario, in quanto compatibili, ma con tempi di convocazione più brevi.
- I poteri del Congresso straordinario sono limitati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 47 REFERENDUM.**

- Su richiesta del Consiglio Nazionale o della maggioranza delle Federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, gli iscritti sono convocati a referendum per decidere questioni di generale interesse politico o organizzativo secondo le norme di cui all'apposito regolamento.
- Le decisioni assunte attraverso i referendum sono vincolanti per il Movimento fino al successivo Congresso.

#### **Art. 48 IL RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Il Responsabile per il trattamento dei dati personali viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

È individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del partito, in particolare con riferimento a quanto disposto dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

#### **Art. 49 NORME INTEGRATIVE ED ATTUATIVE.**

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, e si applicano le norme del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia. Potranno essere emanati appositi regolamenti approvati quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

#### **Art. 50 SCIOGLIMENTO.**

In caso di scioglimento del Movimento, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili, secondo le determinazioni del Congresso nazionale

Le assemblee territoriali (Comunale o Locale, Provinciale, Regionale), di cui fanno parte i Soci della specifica realtà, devono eleggere un Coordinatore. Le assemblee che raggiungono i 50 iscritti sono tenute a dotarsi di un Coordinamento per favorire la partecipazione, l'approfondimento delle tematiche e la continuità dell'attività politica.

Le assemblee territoriali elaborano la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento, e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi dell'Movimento.

I Soci possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. La Segreteria, sentito il Coordinamento Nazionale, riconosce i Forum tematici ad ogni livello fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

Gli Organi Nazionali di cui all'art. 12 non rispondono giuridicamente ed economicamente delle obbligazioni assunte dagli organi periferici dei diversi livelli. La struttura nazionale e quelle periferiche, singolarmente considerate, sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte dal legale rappresentante *pro-tempore*, sempre che siano state assunte previa deliberazione del rispettivo Organo direttivo, o dallo stesso ratificate, e non siano comunque in contrasto con gli scopi statutari, con i Regolamenti dell'Movimento e con gli indirizzi degli organi competenti.

Il Coordinamento Nazionale, con apposita delibera, può decretare la fusione per incorporazione nell'Movimento, di altri movimenti politici, liste, associazioni che intendano accorparsi con il Movimento, e che sostituiscono il loro Statuto con il presente, al momento del loro ingresso.

Con delibera del Coordinamento Nazionale, che stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese ad ogni livello, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti. Il Movimento Comunitas Italia può anche aderire ad organismi internazionali che hanno scopi e finalità simili, o stabilire intese con associazioni esterne che perseguono gli obiettivi del Movimento, della loro coscienza e della loro identità.

## **ELEZIONI**

### **Art. 51 ELEZIONI POLITICHE GRUPPI PARLAMENTARI.**

I parlamentari espressi dal Movimento, si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Coordinatore Nazionale, e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Coordinamento Nazionale e dalla Segreteria. L'adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Coordinamento Nazionale, con il quale andrà altresì concordata l'adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste del Movimento, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Le spese per la campagna elettorale del Movimento sono decise tenendo conto di un'equa utilizzazione all'interno della struttura.

### **Art. 52 ELEZIONI AMMINISTRATIVE.**

Ciascun Coordinamento locale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.

Le liste dei candidati alle elezioni amministrative devono essere sottoposte all'approvazione a maggioranza semplice delle rispettive assemblee territoriali.

La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.

Per le elezioni politiche, qualora il sistema di voto vigente al momento della competizione elettorale non preveda

voti di preferenza, la collocazione in lista viene decisa attraverso il sistema delle elezioni primarie. Potranno votare tutti i cittadini elettori non iscritti ad altri partiti e che dichiarino di essere potenziali elettori del Movimento Comunitas Italia.

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Coordinatore Regionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali, al Coordinatore locale per i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Coordinamento Nazionale e della Segreteria. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata il Coordinatore al competente livello territoriale, secondo i criteri qui enunciati, con il quale andrà altresì concordata l'adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

#### **Art. 53 ELEZIONI EUROPEE.**

Per le elezioni europee la lista dei candidati sarà decisa da apposite assemblee degli iscritti ai Coordinamenti Regionali delle rispettive circoscrizioni il Movimento deciderà a quale gruppo aderire a livello di Unione Europea.

#### **Art. 54 ULTERIORI DISPOSIZIONI.**

Gli eletti nelle istituzioni, se non già facenti parte degli organismi direttivi, sono invitati senza diritto di voto alle riunioni dei rispettivi Coordinamenti territoriali.

Ogni organo territoriale (Coordinamento e Assemblea Comunale, Locale, Provinciale, Regionale) deve essere convocato nel caso in cui almeno 1/5 (un quinto) dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta, fatti salvi i casi specificamente previsti dallo Statuto.

Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% (cinquanta per cento) da persone dello stesso genere.

Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. La Segreteria, sentito il Coordinamento Nazionale, decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

Il Movimento riconosce a tutti i livelli l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte da parte di tutti i Soci.

Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

#### **Art. 55 DISPOSIZIONI GENERALI.**

Scritti e sottoscritti, Atto Costitutivo, Statuto, Elenco degli iscritti, il Coordinatore Nazionale od un altro iscritto si assume l'incarico di conservarli presso la sede legale.

#### **Art. 56 IL COMITATO TECNICO GIURIDICO.**

E' nominato dalla Direzione e collabora con il Comitato scientifico. Organizzato in Dipartimenti e Consulte, elabora disegni di legge e le proposte pervenute dal Comitato scientifico per la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento secondo le direttive del Consiglio Nazionale fornisce il supporto tecnico, giuridico, legislativo e politico agli organi del Movimento.

Il Responsabile del Comitato è nominato dal Coordinatore Nazionale.

#### **Art. 57 LA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI.**

La Commissione Statuto e Regolamenti, nominata dal Segretario Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale e presieduta dal Responsabile Organizzativo, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario nazionale, sottopone al Congresso Nazionale.

La Commissione Statuto e Regolamenti formula, altresì, proposte di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle Regioni, sulla base delle istanze delle stesse Comunità.

#### **Art. 58 IL RESPONSABILE DEI REGOLAMENTI E DEL TESSERAMENTO.**

Il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento è nominato dal Segretario Nazionale, partecipa senza diritto di voto al Consiglio Nazionale ed alla Commissione Statuto e Regolamenti e ne redige i verbali delle sedute. Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al Consiglio Nazionale.

#### **Art. 59 INCOMPATIBILITA' TRA INCARICHI.**

- Le cariche di Presidente e vicepresidente del Movimento, Segretario nazionale, componente della segreteria, componente delle Commissioni di garanzia nazionale e federali e di componente del Collegio dei revisori dei conti, sono incompatibili con qualunque altro incarico esecutivo del Movimento.
- Sono incompatibili le cariche in organismi esecutivi di partito con incarichi di governo in enti territoriali dello stesso livello.
- Non possono assumere incarichi per il Movimento Comunitas Italia di alcun genere quanti a qualunque titolo percepiscano dallo stesso Movimento emolumenti diversi dai rimborsi spese o dal mancato guadagno.
- Allorché si verifica una incompatibilità tra incarichi l'opzione da parte dell'interessato deve avvenire entro un mese dalla presa d'atto della sussistenza della medesima da parte del competente organismo del Partito.
- L'incompatibilità non opera se per effetto dell'opzione il Movimento perda le sue rappresentanze.
- La sussistenza o la sopravvenienza di casi di incompatibilità può essere segnalata da qualunque iscritto.
- Tali norme sono tassative ed inderogabili.

#### **Art. 60 IL RESPONSABILE DEL SITO WEB E DELLA COMUNICAZIONE – ADDETTO STAMPA.**

Il Responsabile del sito web è eletto dal Coordinamento Nazionale tra gli iscritti esperti in informatica e programmazione. Ha il compito di aggiornare il sito con le attività del Movimento e raccoglie e valida dopo averle sottoposte al Coordinamento Nazionale o da apposita commissione da questo nominate, le richieste di iscrizione al Movimento. E' anche responsabile della comunicazione Via Web. Collabora con L'Addetto Stampa che si occupa di redarre per iscritto i comunicati Istituzionali e con il Portavoce del Movimento. L'addetto Stampa può anche ricoprire la carica di responsabile del Sito Web.

#### **Art. 61 NORME DI RIFERIMENTO CODICE CIVILE.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché altre disposizioni di legge. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Sassari.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

L'Assemblea Nazionale corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, e introduce disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Il Coordinamento Nazionale è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

#### **NORME TRANSITORIE**

### 1° Norma Transitoria

I Regimi d'Incompatibilità, l'Ineleggibilità così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di Socio, saranno normate da apposito regolamento.

Il Coordinamento Nazionale approverà i regolamenti proposti nella prima seduta utile e in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla predisposizione degli stessi.

### 2° Norma Transitoria

Fino alla prima Assemblea Nazionale Ordinaria, convocata per iscritti, a seguito del primo tesseramento, la Segreteria avrà facoltà di nominare o di integrare, in linea con quanto previsto dal vigente Statuto, tutti gli Organi del Movimento Politico, a qualsiasi livello.

### 3° Norma Transitoria

Si conviene che restano in vigore tutti gli attuali Organi del Movimento a qualsiasi livello, fino all'individuazione dei nominativi da eleggere alle cariche secondo le modalità previste dal vigente Statuto, e comunque non oltre la scadenza naturale del primo mandato, così come stabilito dall'Atto Costitutivo.

Il presente Statuto del Movimento Comunitas Italia consta di 34 pagine, e viene letto, approvato e sottoscritto dai Soci fondatori che ne hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

## INDICE

<b>Denominazione e logo</b>		<b>pag. 1</b>
<b>Art.1 Costituzione e Sede</b>		<b>pag. 2</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Natura e Valori</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Simbolo</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Finalità</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Struttura Org.</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Organi del Movimento</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 7</b>	<b>L'Assemblea</b>	<b>pag.8</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Il Presidente e il Pres. Onorario</b>	<b>pag.9</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Il Coord. o Segretario Nazionale</b>	<b>pag.9</b>
<b>Art. 10</b>	<b>La Segreteria</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Il Coordinamento Nazionale</b>	<b>pag.12</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Il Consiglio Nazionale</b>	<b>pag.12</b>
<b>Art. 13</b>	<b>La Direzione Nazionale</b>	<b>pag. 13</b>
<b>Art. 14</b>	<b>L'Uffic di Presidenza Nazionale</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Il Tesoriere</b>	<b>pag.14</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Il Comitato dei Garanti</b>	<b>pag.16</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Il Collegio dei Revisori dei Conti</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 18</b>	<b>Il Collegio Arbitrale</b>	<b>pag. 16</b>



Art. 19	Il Comitato Scientifico	pag. 17
Art. 20	Il Bilancio	pag. 17
Art. 21	Finanziamenti e Patrimonio	pag. 17
Art. 22	Entrate	pag. 17
Art. 23	Uscite	pag. 18
Art. 24	Autonomia Patrimoniale	pag. 19
Art. 25	Eserc. Finanziario	pag. 19
Art. 26	Adesione al Movimento	pag. 19
Art. 27	Diritti degli Iscritti	pag. 20
Art. 28	Doveri degli Iscritti	pag. 20
Art. 29	Modalità e requisiti di Adesione	pag. 20
Art. 30	Perdita della qualità di Iscritto	pag. 21
Art. 31	Norme di Garanzia	pag. 21
Art. 32	Adesione di Assoc. e Movimenti	pag. 22
Art. 33	Trasform. di Sezione regionale	pag. 22
Art. 34	Controllo sui membri del Mov.	pag. 23
Art. 35	Durata e Scioglimento	pag. 23
Art. 36	Eletti Candid. Incompatibilità	pag. 23
Art. 37	Gruppi Giovanili	pag. 24
Art. 38	Formazioni Associative	pag. 24
Art. 39	Elezioni	pag. 24
Art. 40	Incandidabilità	pag. 24
Art. 41	Doveri degli eletti	pag. 25
Art. 42	Collegio dei Proviviri	pag. 25
Art. 43	Sanzioni Disciplinari	pag. 26
Art. 44	Procedimento Disciplinare	pag. 26
Art. 45	Commissariamento	pag. 26
Art. 46	Congresso Straordinario	pag. 27
Art. 47	Referendum	pag. 27
Art. 48	Responsabile Prev. e tratt.	pag. 27
Art. 49	Norme Integrative ad Attuative	pag. 27
Art. 50	Scioglimento	pag. 27
Art. 51	Elezioni Pol. Gruppi Parlamentari	pag. 28
Art. 52	Elezioni Amministrative	pag. 28
Art. 53	Elezioni Europee	pag. 28
Art. 54	Ulteriori Disposizioni	pag. 28
Art. 55	Disposizioni generali	pag. 29
Art. 56	Il Comitato Tecnico Giuridico	pag. 29
Art. 57	La Comm. Statuto e Regol.	pag. 29
Art. 58	Il resp. Statuto e Regolamenti	pag. 29
Art. 59	Incompatibilità tra Incarichi	pag. 29
Art. 60	Il resp. Sito W - Addetto Stampa	pag. 30
Art. 61	Norme di Riferimento Codice Civ.	pag. 30
<b>Disposizioni Finali</b>		
<b>Norme Transitorie</b>		
<b>Indice</b>		pag. 33

**ALLEGATO -B-**

# **COMUNITAS ITALIA**

**CIVICHE COMUNITA' NAZIONALI**

**MOVIMENTO DELLE CITTA' E COLLETTIVITA' TERRITORIALI**

**Associazione politico culturale, identità e territorio**

**Simbolo**

## **COMUNITAS ITALIA**



**Sito Web: [www.ComunitasItalia.it](http://www.ComunitasItalia.it)**

**Mail: [ComunitasItalia@gmail.com](mailto:ComunitasItalia@gmail.com)**

